



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 10 DEL 13-09-2021

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DELLA BORGATA EIRASSA PER I VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE A DUE METRI.

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di settembre, il Responsabile del Servizio Solaro Graziano

Dato atto che nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali, eseguiti dalla Ditta Idroterm srl con sede in San Secondo di Pinerolo, si rende necessaria la chiusura della strada comunale della borgata Eirassa (dal pilone della madonnina fino al civico n. 5 di borgata Ribbe), istituendo il divieto di transito per i mezzi di larghezza superiore a due metri;

Dato atto che i lavori saranno eseguiti da mercoledì 15 settembre fino a venerdì 17 settembre 2021;

Visti gli artt. 5, 6 comma 4 lettera *b*, 7 comma 1 lettera *a*, del D. L.gs 285 del 30 aprile 1992 'Nuovo Codice della Strada';

Visti gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada';

Visto l'art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00;

ordina

dalle ore 14.00 del giorno mercoledì 15 settembre 2021, fino alle ore 24.00 del giorno venerdì 17 settembre 2021 è istituito il divieto di transito per le categorie di veicoli di larghezza superiore a due metri lungo la strada comunale della borgata Eirassa (dal pilone della madonnina fino al civico n. 5 di borgata Ribbe).

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e delle macchine e di posare idonea segnaletica di preavviso all'utenza stradale.

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Il transito pedonale sarà consentito su indicazione degli addetti al cantiere.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente codice della strada.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

**Il Responsabile del Servizio
Graziano Solaro**